



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **20:30** in modalità telematica, convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BERTUOL	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Presente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
PINA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GAIDO	CONSIGLIERE	Presente
VIRNA GEMELLI	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLA MAURIN	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MASSA	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO LORENZI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Presente
MARCO GUERRINO LATELLA	CONSIGLIERE	Presente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
ROSANGELA GIGLIO	CONSIGLIERE	Presente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 17 Assenti 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Ing. SPINELLI LUIGI** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2020, il Consiglio Comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 39 in data 21.09.2020 del 2° Settore: "Finanza – Tributi" inerente: **"Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2020"**;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione (come previsto nel Regolamento I.M.U. all'articolo 4 comma 6) già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Preso atto di quanto stabilito in materia di versamenti all'art. 13 del nuovo Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria presentato per l'approvazione in questa stessa seduta del Consiglio Comunale.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020.

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Considerato che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019.

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 nella quale viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote attraverso il Portale del federalismo fiscale e di allegazione del prospetto risultante, secondo quanto disposto dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, decorrerà solo dal 2021 e nella quale viene altresì precisato che per l'anno 2020, e comunque fino all'adozione del decreto di cui al comma 756 citato, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011.

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, tenuto conto delle risultanze del Fondo di Solidarietà Comunale:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie indicate (come definite dall'articolo 4 comma 2 lettere b) e c) del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, allo stesso modo vanno equiparate le pertinenze (come disposto dall'articolo 4 comma 6 del Regolamento I.M.U.): aliquota pari al 0,45 per cento;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati: aliquota pari al 0,55 per cento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,10 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,10 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,06 per cento;
- terreni agricoli ed incolti: aliquota pari al 0,76 per cento;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 1,06 per cento;
- aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari al 0,86 per cento;
- unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 e dal contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98: aliquota pari al 0,56 per cento;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A: aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7: aliquota pari al 1,06 per cento;
- unità immobiliari classificate ne gruppo catastale B: aliquota pari al 0,86 per cento;
- Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5: aliquota pari al 0,86 per cento.

Preso atto di quanto stabilito in materia di agevolazioni ed esenzioni dall'Imposta Municipale Propria per i settori del turismo e dello spettacolo dall'art. 177 del D.L. 34/2020 e dall'art. 78 del D.L. 104/2020.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto termine **al 31 ottobre**.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il termine previsto, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- la legge di conversione del d.l. 34/2020 ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 30 settembre 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, presentato per l'approvazione in questa stessa seduta del Consiglio Comunale.

Acquisiti

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale.

Visto lo Statuto Comunale

SI PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di determinare** per le motivazioni in narrativa espresse, le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze. (Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di	0,55%	200 €

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
edilizia residenziale pubblica comunque denominati		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,10%	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale (ove dimorino e risiedano anagraficamente con il nucleo familiare) e relative pertinenze.	0,86%	/
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal: _ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; _ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;	0,56%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Terreni agricoli ed incolti	0,76%	
Unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale)	1,06%	
Unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale)	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B	0,86%	
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	0,86%	

3. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
4. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

- in ordine alla regolarità tecnica: ***favorevole***
- in ordine alla regolarità contabile: ***favorevole***

Dato atto che il presente punto è stato già illustrato dal Consigliere Burdisso in sede di relazione dell'argomento iscritto al punto precedente dell'odg della presente seduta ad oggetto: "Approvazione del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)", il Presidente chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri presenti;

In assenza di interventi il Presidente pone pertanto in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti n. 17

Votanti n. 16

Astenuti: 1 (Tortola)

Voti contrari n. 4 (Sciandra, Latella, Ferricchio, Giglio)

Voti favorevoli n. 12

Visto l'esito della votazione

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **DI DETERMINARE** per le motivazioni in narrativa espresse, le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, come segue:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (s'intende la dimora abituale e la residenza del soggetto passivo e del suo nucleo familiare – unica unità immobiliare sul territorio comunale) e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate nella misura di 1 unità di pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. (Articolo 4 comma 2 lettere b) e c) Reg. I.M.U.)	0,45%	200 €
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero a condizione che lo stesso immobile non risulti locato, e relative pertinenze.	0,45%	200 €

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Fattispecie	Aliquota	Detrazione
(Articolo 4 comma 6 Reg. I.M.U.)		
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex-IACP o da enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati	0,55%	200 €
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	/
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)	0,10%	/
Aliquota ridotta per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazione principale (ove dimorino e risiedano anagraficamente con il nucleo familiare) e relative pertinenze.	0,86%	/
Unità immobiliari locate a canone concordato a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali alle condizioni previste dal: _ contratto di tipo convenzionato e registrato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge 431/98; _ contratto di locazione di natura transitoria e registrato, di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 431/98;	0,56%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	1,06%	
Terreni agricoli ed incolti	0,76%	
Unità immobiliari classificati nel gruppo catastale A (non adibite ad abitazione principale)	1,06%	
Unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (non pertinenze dell'abitazione principale)	1,06%	
Aree fabbricabili	1,06%	
Unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B	0,86%	
Unità immobiliari classificate nella categoria C/1, C/3, C/4 e C/5	0,86%	

3. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.

Successivamente

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Presidente è stato:

Presenti n. 17 – Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17 – Voti contrari nessuno

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale

PRESIDENTE
F.to Ing. LUIGI SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI BARBERA
